



## ESAME AVVOCATO 2024

### TRACCIA IN MATERIA DI DIRITTO PENALE

Tizia madre del piccolo Sempronio, di soli due anni, innervosita da una notte insonne, a causa del pianto insistente del figlioletto, lo colpisce con uno schiaffo; il piccolo impatta con la testa sulla barra di legno del lettino riportando un grave trauma cranico. Dopo qualche istante di pianto, il piccolo non dà più alcun segno di vita, e Tizia, convinta di averlo ucciso, decide di occultare il cadavere all'interno dell'armadio, riponendolo in un sacchetto di plastica, per poi potersene disfare in seguito. Dall'esito della disposta autopsia risulta che Sempronio, pur avendo riportato un notevole trauma cranico, è deceduto per asfissia a seguito della condotta della madre che l'aveva chiuso ancora vivo all'interno del sacchetto di plastica.

In esito al giudizio di primo grado, la Corte di Assise di Roma condanna Tizia alla pena dell'ergastolo per il delitto di **omicidio** volontario pluriaggravato (**art. 61 n.1, 5 e 11, art. 575 e art. 577 c.p.**). Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizia, rediga l'atto di appello soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottesi al caso in esame.



Ecc.ma Corte di Assise di Appello di Roma

Proc. Pen. N. \_\_\_\_\_ R.g.n.r.; n. \_\_\_\_\_ R.g. Corte di Assise

### **Atto di Appello**

Il sottoscritto Avv. ..., del Foro di ..., c.f. ..., con studio in ..., via ..., n. ..., difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto, di Tizia, nata a ..., il ..., e residente in ..., via ..., n. ..., c.f. ..., elettivamente domiciliata a ..., in via ..., n. ..., imputata nel procedimento penale n. ... R.g.n.r., n. ... R.g. C. Ass., dichiara, ai sensi degli artt. 571, co. 3, c.p.p., 581 c.p.p. e 593 c.p.p. di proporre

### **Appello**

avverso la sentenza numero... R.g. Sent., emessa in data... e depositata in data..., dalla Corte di Assise di Roma, con la quale Tizia è stata condannata alla pena dell'ergastolo, per il delitto di cui all'art. 575 c.p., aggravato ai sensi degli artt. 61, co. 1, nn. 1, 5 e 11, 575 e 577 c.p.

L'impugnazione viene proposta in relazione ai capi e ai punti della decisione nei termini che verranno meglio illustrati nel corpo del presente atto tanto in punto di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per la configurabilità del reato contestato quanto in merito alle valutazioni operate dal Giudice di Prime cure in relazione alle emergenze processuali, per i seguenti

### **Motivi**

#### **1. Riqualficazione del fatto nei delitti di lesioni volontarie ex art. 582 c.p.<sup>1</sup> e omicidio colposo ex art. 589 c.p.**

La sentenza impugnata erra nel declinare il principio di colpevolezza al peculiare caso in cui la morte di taluno discenda non già da un'azione – per così dire – primaria del soggetto agente, bensì da una condotta successiva, nel tenere la quale egli era certo del già intervenuto decesso della vittima.

La pronuncia oggetto di gravame, con la quale Tizia è stata condannata alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio volontario pluriaggravato, manifesta invero di aderire all'ormai superata teoria del c.d. dolo generale. Trattasi di impostazione risalente, in virtù della quale consapevolezza e volontà alla base della prima azione (lo schiaffo a Sempronio) si estenderebbero all'azione successiva (l'aver riposto Sempronio in un sacchetto di plastica, causandone il decesso), nonostante quest'ultima si sia fondata su un erroneo convincimento (la già intervenuta morte) e non sia sorretta, pertanto, dall'elemento rappresentativo.

---

<sup>1</sup> Si veda la nota 2.



Affinché l'evento morte sia imputabile a titolo di dolo, sarebbe in altre parole sufficiente che questo costituisca il risultato finale di un'azione anche *solo inizialmente* dolosa.

Come noto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese, anche recentemente, evidenziato l'incompatibilità della teoria in commento – che finisce con il negare la rilevanza dell'errore in cui incorre l'agente – con il canone costituzionale della colpevolezza.

Chiamata in più occasioni a pronunciarsi sul – non esattamente coincidente, ma analogo – caso in cui la morte consegua non a una prima azione caratterizzata da intento omicidiario, ma a una seconda condotta adottata nell'erronea convinzione del già intervenuto decesso della vittima, la Suprema Corte ha invero sottolineato l'esigenza di procedere a una valutazione separata dell'elemento psicologico con riferimento ai due distinti segmenti fattuali in rilievo.

Se infatti, puntualizza la Corte, l'azione inizialmente omicidiaria è sorretta da rappresentazione e volizione, altrettanto non può dirsi con riferimento al secondo frammento fattuale, viziato da un errore che esclude il dolo in capo al soggetto agente.

Segnatamente, la più recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito il necessario “*superamento della remota impostazione che, proprio in caso di omicidio, riteneva sufficiente il dolo generico diretto a procurare la morte, rilevabile al principio dell'azione unitariamente concepita, ancorché l'evento potesse essersi realizzato per causa naturalistica mediata, riferibile ad un segmento di condotta successivo e distinto*”. Quest'ultimo frammento di condotta, viziato da errore, potrà dunque “*essere ascritto solo a titolo di colpa, ove il fatto (...) integrato sia previsto come delitto colposo*” (Cass. pen., sez. I, 29 aprile 2022, dep. 15 settembre 2022, n. 34021).

Trattasi di teoria che, proprio in ragione della rilevanza riconosciuta all'erroneo convincimento in cui versa l'autore del reato nella seconda fase del suo agire, è stata definita “del dolo colpito a mezza via da errore”.

Pur sviluppatosi in relazione a fattispecie concrete come visto parzialmente differenti, l'orientamento interpretativo da ultimo richiamato offre nondimeno indicazioni valide ai fini del corretto inquadramento giuridico del caso in esame: anche in questo caso, cioè, si dovrà procedere alla segmentazione delle condotte di rilevanza penale e a una relativa, separata analisi dell'elemento psicologico in capo al soggetto agente.

Così correttamente procedendo, possiamo scomporre quanto occorso in due autonomi segmenti fattuali: (i) Tizia schiaffeggia Sempronio, il quale batte la testa e riporta un trauma cranico; (ii) Tizia, convinta di aver ucciso Sempronio, lo ripone in un sacchetto di plastica e ne causa così la morte per asfissia.

Distinte le condotte, appare evidente il diverso atteggiarsi, in relazione alle stesse, di rappresentazione e volizione in capo a Tizia.



Con riferimento alla prima condotta, si può riconoscere che la donna si sia rappresentata e abbia accettato l'evento lesivo, pur dovendo considerare il difficile stato emotivo e la presumibile scarsa lucidità della stessa, stremata dalla notte insonne. Certamente, cioè, Tizia non aveva quale proprio obiettivo quello di causare un trauma cranico al figlio, bensì quello di farne cessare il pianto; la stessa ha evidentemente agito d'impulso, accettando il possibile evento traumatico conseguente alla propria condotta. Tali considerazioni si riflettono sull'intensità del dolo in capo alla donna, che potrà al più essere ritenuto eventuale<sup>2</sup>.

Un analogo ragionamento non potrà invece riguardare il secondo segmento fattuale. Nel momento in cui ripone il piccolo Sempronio nel sacchetto di plastica, infatti, Tizia incorre in un tragico sbaglio: solo in quanto erroneamente convinta che il figlio fosse già deceduto la donna ha agito in quel modo.

In relazione a tale errore sul fatto che costituisce il reato, viene dunque chiaramente in rilievo l'art. 47, co. 1, c.p., a norma del quale laddove l'agente sia incorso in errore determinato da colpa, potrà eventualmente essere ritenuto responsabile del fatto a titolo colposo, laddove quest'ultimo sia previsto dalla legge come delitto colposo.

Illuminando il dato fattuale alla luce del dato normativo e dell'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata, se ne ricava, in definitiva, che Tizia potrà al più essere chiamata a rispondere del delitto di lesioni volontarie, con riferimento alla prima parte della sua azione, e di omicidio colposo, con riferimento alla seconda.

Dato il peculiare combinarsi nel caso in esame delle due fattispecie, sembra infine altresì opportuno precisare la ritenuta irrilevanza della diversa e più grave fattispecie di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 c.p.

---

<sup>2</sup> La soluzione proposta riflette il generale criterio di essenzialità che deve orientare gli atti di esame.

In ottica ulteriormente difensiva, si ritiene tuttavia che sarebbe stato possibile argomentare in ordine alla sussistenza in capo a Tizia unicamente del dolo di percosse ex art. 581 c.p., facendo leva sull'insegnamento delle Sezioni Unite in virtù del quale l'elemento di fattispecie "malattia" – i.e., processo patologico evolutivo, nel caso di specie consistente in un trauma cranico – potrà essere imputato al soggetto agente a titolo di dolo solamente qualora lo stesso si sia effettivamente rappresentato e abbia voluto determinare una *compromissione funzionale* in capo alla persona offesa: "accedendo (...) ad una impostazione per così dire "funzionalistica" del concetto di malattia, se ne devono trarre i necessari riverberi anche per ciò che attiene all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 582 c.p., giacché, se si ritiene che non possa integrare il reato la lesione che coincide, come evento causalmente derivato, in una mera alterazione anatomica senza alcuna apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo, se ne deve dedurre che l'elemento psicologico non potrà non proiettarsi a "coprire" anche la conseguenza "funzionale" che dalla condotta illecita è derivata. (...) una diversa interpretazione non solo appare inaccettabile da un punto di vista di disamina "strutturale" della fattispecie – giacché la malattia finirebbe per atteggiarsi alla stregua di una "eccentrica" condizione obiettiva di punibilità – ma anche in grave frizione con il principio di colpevolezza, sancito dall'art. 27 Cost., comma 1, per il quale – secondo la costante interpretazione ad esso data dalla Corte costituzionale (v. da ultimo, la sentenza n. 322 del 2007 e le altre ivi richiamate) – è postulato un coefficiente di partecipazione psichica del soggetto al fatto, rappresentato quantomeno dalla colpa, in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica, fra i quali non può non essere annoverata proprio la "malattia" (Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 2008, dep. 21 gennaio 2009, n. 2437).

L'evento malattia sarebbe, secondo questa impostazione, al più ascrivibile a Tizia a titolo di colpa in virtù del meccanismo di cui all'art. 586 c.p.



Ciò, in ragione dell'autonoma rilevanza causale delle due condotte esaminate. Come invero chiarito dalla Suprema Corte, *“nell’omicidio preterintenzionale l’evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona. Ne consegue che se la morte della vittima è del tutto estranea all’area di rischio attivato con la condotta iniziale, che era intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni ed è invece conseguenza di un comportamento successivo, posto in essere a seguito dell’erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell’evento mortale, quest’ultimo non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall’evento di percosse o lesioni dolose”* (Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2002, dep. 28 gennaio 2003, n. 3946, massima CED 224903).

## **2. Insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, co. 1, n. 1, c.p. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., prevalenti rispetto alle aggravanti contestate. Rideterminazione della pena**

Posta la doverosa riqualificazione del fatto ascritto a Tizia, è in secondo luogo da censurare nel caso di specie l’erronea applicazione delle circostanze aggravanti, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti rispetto alle prime.

Sotto il primo profilo, deve invero escludersi l’applicabilità della circostanza di cui all’art. 61, co. 1, n. 1), non avendo Tizia agito per motivi abietti o futili. Come da univoca interpretazione giurisprudenziale, tale aggravante si ritiene invero integrata laddove la causa dell’azione sia turpe e ignobile (Cass. pen., 16 luglio 2019, dep. 16 settembre 2019, n. 38208): nel caso di specie, Tizia ha invece agito d’impulso, in un momento di disperazione e scarsa lucidità dettato dalla carenza di sonno e dal pianto ininterrotto del figlio.

Quanto alle circostanze aggravanti della c.d. minorata difesa, di natura oggettiva (Cass. pen., sez. un., 15 luglio 2021, dep. 8 novembre 2021, n. 40275); dell’abuso di relazioni domestiche, parimenti di natura oggettiva, consistendo nella relazione di fatto tra soggetto agente e persona offesa che agevola la commissione del reato (Cass. pen., sez. I, 12 novembre 2009, dep. 18 febbraio 2010, n. 6587) e della commissione del fatto in danno di discendente, rilevante per effetto del combinato disposto degli artt. 582, co. 2, e 585, co. 1, c.p., le stesse devono ad ogni modo ritenersi soccombenti rispetto alle circostanze attenuanti generiche.

Tizia ha infatti agito accecata dal nervosismo, senza in alcun modo prevedere le tragiche conseguenze della propria condotta. Era stremata e frustrata per la notte insonne e per il pianto incessante del figlio, che non riusciva a consolare. Non si può poi non considerare, infine, come la stessa drammatica morte di Sempronio costituisca una vera e propria pena naturale per la donna, che sarà la prima a soffrire della



scomparsa del bambino, per tutta la vita.

Ricorrono all'evidenza tutti i presupposti per poter ritenere prevalenti, nel caso di specie, le circostanze attenuanti generiche, che come noto hanno proprio *“lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'appreramento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato”* (Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2012, dep. 24 maggio 2012, n. 19639).

Premessa la riqualificazione del fatto di reato, considerate – per le ragioni sopra esposte – prevalenti le circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti contestate, si ritiene dunque possibile, in ragione delle descritte peculiarità del caso di specie – lo stato di difficoltà emotiva di Tizia; le tragiche conseguenze della propria impulsiva condotta, con cui la stessa dovrà fare i conti eternamente – contenere la pena nel minimo edittale.

In subordine e nella denegata ipotesi in cui questa Corte ritenesse di non voler procedere alla riqualificazione giuridica del fatto come richiesto, si ritiene ad ogni modo doverosa l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, co. 1, n. 1, c.p. e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti (Corte cost., 10 ottobre 2023, dep. 30 ottobre 2023, n. 197) o, quantomeno, equivalenti alle contestate aggravanti, con conseguente contenimento della pena della reclusione nel minimo edittale.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Sottoscritto difensore, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, chiede che l'Ill.ma Corte di Assise di Appello adita Voglia accogliere le seguenti

#### **conclusioni**

1. In via principale: riqualificare il fatto nei delitti di lesioni volontarie *ex art. 582 c.p.* e omicidio colposo *ex art. 589 c.p.* e, dichiarata insussistente l'aggravante di cui all'art. 61, co. 1, n. 1 c.p. e prevalenti le circostanze attenuanti generiche *ex art. 62 bis c.p.* sulle altre aggravanti contestate, contenere la pena nel minimo edittale;
2. In via subordinata: dichiarare l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, co. 1, n. 1, c.p. e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche *ex art. 62 bis c.p.* sulle altre contestate aggravanti (Corte cost., 10 ottobre 2023, dep. 30 ottobre 2023, n. 197) o, quantomeno,



l'equivalenza delle stesse, con conseguente contenimento della pena della reclusione nel minimo edittale.

Con riconoscimento di ogni più ampio beneficio di legge, ove concedibile.

Avv. ...

### **NOMINA EX ART. 571 CO. 3 C.P.P. PER LA PROPOSIZIONE DELL'ATTO DI APPELLO**

La sottoscritta Tizia ..., nata .... il ....., imputata nell'ambito del procedimento penale iscritto ai nn. ....R.g.n.r. e .... R.G. C. Ass., in relazione alla sentenza di condanna n. .... R.G. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Roma ..... in data ..... e depositata in data ....., ai sensi dell'art. 571, co. 3, c.p.p. nomina l'Avv. .... del Foro di .... con ivi Studio in via ....., al fine di proporre impugnazione avverso la richiamata sentenza n. .... R.G. Sent., con facoltà di proporre ogni istanza e richiesta, nonché di farsi sostituire ai sensi dell'art. 102 c.p.p.

La sottoscritta dichiara altresì di eleggere domicilio presso il difensore nominato (indirizzo PEC ...) ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Il sottoscritto dichiara che il proprio recapito telefonico è il numero.....e che il proprio indirizzo di posta elettronica/PEC è il seguente: ..... e si impegna, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., a comunicare ogni variazione dei predetti indirizzi al proprio difensore, consapevole degli effetti dell'eventuale omessa o ritardata comunicazione del mutamento degli stessi, anche ai sensi dell'art. 157 comma 8 *quater* c.p.p.

Con osservanza.

...., lì

Tizia

Vera la firma

Avv. ....